

BANCA D'ITALIA

L'evoluzione del mercato del leasing italiano

Anna Maria Tarantola

Direttore Centrale per l'Area Vigilanza Creditizia e Finanziaria

Banca d'Italia

Convegno Assilea

Roma, 12 giugno 2007

1. Introduzione

L'industria del leasing sarà a breve interessata da rilevanti mutamenti normativi e operativi. Si tratta di innovazioni di grande impatto per il sistema; ne saranno influenzati la struttura, il modo di operare, l'organizzazione degli intermediari. Si apriranno nuovi spazi operativi, si accentuerà la necessità di rilevare, misurare e gestire con efficacia le varie tipologie di rischio.

In Italia, Francia e Spagna l'attività di leasing finanziario è sottoposta a forme di supervisione; in Germania, in Inghilterra e negli Stati Uniti, l'attività, essendo assimilata a quella di tipo "commerciale", non è assoggettata a regole di Vigilanza o lo è solo se svolta direttamente dalle banche. L'esigenza di evitare distorsioni e pratiche di arbitraggi regolamentari in un contesto di crescente integrazione dei mercati è alla base dell'evoluzione normativa in atto, volta a recepire standard internazionali e norme comunitarie (Accordo di Basilea, Direttive comunitarie, Nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS).

Il nuovo impianto normativo si caratterizza per un approccio sostanziale che prescinde da aspetti definatori e focalizza l'attenzione sui rischi - creditizi e commerciali - connessi alle diverse tipologie di attività.

Il mercato italiano del leasing è al terzo posto in Europa in termini di dimensioni, dopo quello britannico e tedesco e prima di quello francese e spagnolo; svolge un ruolo non trascurabile nel finanziamento degli investimenti.

La nuova normativa, se da un lato introdurrà rigorose regole prudenziali da osservare, dall'altro aprirà nuovi spazi operativi consentendo, ad esempio, di realizzare nuove tipologie di prodotto sperimentate in altri ordinamenti. L'ingresso in Italia di operatori esteri e l'ampliamento della proiezione internazionale dei maggiori gruppi italiani potranno favorire una progressiva "osmosi" delle culture del leasing, valorizzando i *know-how* specifici di prodotto e le *best-practice* internazionali.

2. Il quadro regolamentare

Alla fine del 2006 sono state poste le premesse per una revisione dell'impianto regolamentare che disciplina gli intermediari finanziari dell'Elenco speciale tra cui si annoverano le società di leasing. La Direttiva 2006/48/CE (CRD) con cui viene data concreta attuazione, nell'Unione Europea, al nuovo accordo internazionale in materia di adeguatezza patrimoniale prevede per questa categoria di operatori un sistema di vigilanza "equivalente" a quello delle banche che si basa su tre "pilastri":

- dotazione patrimoniale minima idonea a fronteggiare i rischi di credito, di mercato e operativi. A tal fine è contemplata la possibilità per gli intermediari di usare metodologie via via più sofisticate in funzione delle dimensioni, complessità e capacità organizzative degli stessi; in particolare, le metodologie basate sui rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), che consentono di calcolare l'esposizione al rischio di credito mediante sistemi interni di valutazione delle controparti, sono indirizzate agli operatori più evoluti e implicano l'avvio di un processo di valutazione da parte della Banca d'Italia;
- determinazione da parte degli operatori di un capitale economico interno adeguato a fronteggiare anche i rischi non coperti dal primo pilastro; l'Autorità di vigilanza verifica l'adeguatezza e la funzionalità del processo;
- obblighi di informativa pubblica sull'adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e organizzazione per favorire il controllo da parte del mercato.

La nuova normativa prudenziale, per la quale è in corso la procedura di consultazione, entrerà in vigore all'inizio del 2008.

Il processo di convergenza tra la disciplina delle banche e quella delle finanziarie è stato già avviato con la recente riduzione (dal 60 al 40 per cento del patrimonio) del limite individuale di fido.

L'assoggettamento delle finanziarie a un regime prudenziale equivalente a

quello delle banche non comporterà una piena assimilazione delle due categorie di intermediari; solo le società finanziarie che ricorrano al pubblico risparmio saranno sottoposte ad un coefficiente di solvibilità analogo a quello delle banche (8 per cento dell'attivo ponderato per il rischio di credito); requisiti più contenuti saranno previsti per le altre società (6 per cento) e per quelle appartenenti a gruppi bancari (riduzione di un quarto della somma dei requisiti di credito, operativi e di mercato).

La nuova normativa comporterà anche vantaggi, ad esempio in termini di riduzione del costo dell'indebitamento come effetto della possibilità riconosciuta alle banche di attribuire una ponderazione ridotta alle esposizioni verso gli intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti.

Le nuove disposizioni in materia di secondo pilastro, che si applicheranno a partire dalla primavera 2009, si articolano in due fasi:

- definizione di una strategia e attuazione di un processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) con riferimento a tutti i rischi non regolati dal primo pilastro;
- processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP) svolto dall'Autorità di vigilanza. Quest'ultima verifica l'affidabilità e la coerenza dei risultati dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sull'intermediario e attiva, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

La normativa enfatizza il ruolo centrale del patrimonio nel fronteggiare i rischi aziendali e prende atto della difficoltà, per il regolatore, di definire precise modalità di misurazione delle svariate tipologie di rischio, nelle multiformi modalità in cui esse si manifestano nell'attuale contesto di mercato.

I singoli intermediari sono, pertanto, responsabilizzati a definire, in autonomia, un processo per determinare il capitale interno complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui essi possano essere esposti. Oltre ai rischi di

credito, di mercato e operativi, già considerati nell'ambito del primo pilastro, gli intermediari dovranno individuare tutti gli altri rischi di rilievo: ad esempio, di reputazione, di tasso di interesse sull'intero bilancio, di concentrazione del portafoglio crediti per settori economici o aree territoriali, e ancora quelli derivanti dalle cartolarizzazioni e quelli connessi all'inefficacia delle tecniche per la mitigazione del rischio.

E' un approccio veramente innovativo che richiede, specie per le società finanziarie, un cambio culturale oltre che organizzativo; comporta una maggiore consapevolezza dei rischi assunti.

In ogni caso, l'individuazione e la "calibratura" delle più appropriate metodologie di valutazione dei rischi potrà formare oggetto di confronto tra la Vigilanza e l'Industria.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli intermediari. In concreto, essi saranno chiamati a redigere un resoconto - da trasmettere periodicamente alla Vigilanza - contenente sia elementi conoscitivi, sia un'autovalutazione del processo interno di misurazione del patrimonio, che identifichi le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle stesse. Anche alla luce di tale resoconto, la Banca d'Italia esaminerà la situazione tecnica dei soggetti vigilati sulla base di un sistema di analisi aziendale i cui principi fondamentali verranno previamente pubblicizzati.

Numerosi sono gli interventi correttivi che la Banca d'Italia potrà richiedere agli intermediari. Essi possono estendersi fino all'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi, ove la situazione lo richieda. Verrà in ogni caso applicato il principio di proporzionalità, che consentirà di graduare ampiezza e profondità dell'azione della Vigilanza in funzione della natura, dimensione e complessità dei singoli intermediari.

Le nuove disposizioni avranno una rilevante portata innovativa anche per l'Organo di Vigilanza. La Banca sta infatti ridefinendo le modalità di esercizio dei controlli con gli obiettivi di razionalizzare l'attività secondo un approccio

consolidato e basato sulle varie tipologie di rischi, rafforzare l'omogeneità di metodi di analisi e criteri di valutazione, dare concreta attuazione al principio di proporzionalità.

Un cenno, infine, alle previsioni del terzo pilastro. La Vigilanza ha predisposto appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono rendere pubblici. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri per gli intermediari connessi con l'individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva.



Da prime stime condotte sull'impatto dell'applicazione del primo pilastro, emerge che su un totale di 48 società di leasing che trasmettono le segnalazioni di vigilanza, 13 aziende - la maggior parte delle quali appartenenti a gruppi bancari italiani o esteri - presenterebbero deficit patrimoniali.

Attualmente le società dell'intero elenco speciale presentano un *solvency* lievemente inferiore alla soglia del 6 per cento; il lasso temporale che intercorre fino all'entrata in vigore delle nuove regole prudenziali dovrà essere utilizzato per attuare opportune misure di rafforzamento patrimoniale.

3. L'evoluzione operativa

La locazione finanziaria costituisce una leva importante per il sostegno delle imprese, in particolare di quelle di medie dimensioni: al 31 dicembre u.s. i crediti di leasing erano pari a poco meno di un quinto dello stock di finanziamenti a medio e lungo termine complessivamente erogati alle imprese da parte del sistema bancario. Il 56 per cento del mercato - considerando le consistenze di finanziamenti di leasing - fa capo ad intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari italiani.

Rispetto ad altre forme di prestiti a medio-lungo termine, il leasing presenta per la clientela affidata alcuni vantaggi: copertura dai rischi di obsolescenza dei beni locati, possibile smobilizzo di investimenti e conseguente reimpiego di risorse finanziarie.

Per gli intermediari, un importante vantaggio risiede nella celerità ed efficacia nelle azioni di recupero; la conservazione della proprietà dei beni locati rende, infatti, agevole interrompere il rapporto con il debitore inadempiente e procedere al recupero in vista della riallocazione del bene.

Questi aspetti - coniugati con la periodicità dei canoni, un appropriato valore di riscatto del bene e soprattutto con la prestazione di servizi aggiuntivi al finanziamento - sono alla base del successo della formula del leasing.

Nel 2006 il volume complessivo di crediti erogati da tutti gli operatori del settore è cresciuto del 13 per cento. Trainante continua ad essere il comparto immobiliare, che per le finanziarie è cresciuto del 17 per cento e rappresenta ora quasi il 60 per cento del totale dei crediti erogati in forma di leasing. Positivi tassi di crescita ha registrato anche il leasing di beni strumentali connesso a rinnovi delle attrezzature industriali (+11 per cento) e quello aeronavale (+31 per cento).

La concorrenza si è accentuata, come dimostrano i segnali di riduzione, nel tempo, dei margini unitari; gli operatori reagiscono arricchendo l'offerta di nuovi prodotti e servizi, aumentando il ricorso alle figure di agenti in attività finanziaria

per la distribuzione dei prodotti, ampliando il target di clientela. La domanda di leasing proveniente dalla Pubblica Amministrazione è ormai un dato; primi rilevanti esempi riguardano il comparto della Sanità.

Si osservano sviluppi nel leasing “operativo”, cui si associa un rischio commerciale oltre che finanziario, che richiede pertanto non solo una valutazione del merito creditizio della controparte ma anche una più attenta analisi dell’evoluzione del mercato del bene locato.

Il crescente peso del leasing immobiliare, l’allungamento della durata media delle operazioni, lo sviluppo in settori relativamente nuovi, il maggior ricorso a canali distributivi esterni possono costituire aspetti di vulnerabilità se non attentamente presidiati. Le opportunità vanno colte con una contestuale, accurata valutazione dei nuovi rischi.

Il richiamo è, dunque, alla consapevolezza da parte degli intermediari, ad ogni livello gerarchico, della centralità dell’organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni. Su tali tematiche la Banca d’Italia ha già da tempo sollecitato l’attenzione dell’industria: i principi generali contenuti nelle istruzioni di vigilanza emanate nel 1998 per banche e gruppi bancari sono stati confermati ed adattati, nel 2002, alle specificità delle società finanziarie.

Maggiore attenzione deve essere riservata al presidio dei canali distributivi esterni che vanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’erogazione dei finanziamenti di leasing: gli intermediari devono garantire che il comportamento dei soggetti che si interpongono tra finanziatore e clientela siano sempre improntati a canoni di correttezza e trasparenza.

Le analisi di vigilanza evidenziano una redditività tendenzialmente flettente e in media più contenuta rispetto ad altri settori di finanziamento, un lieve deterioramento della qualità degli attivi e del *solvency*. Approfondimenti condotti sugli assetti organizzativi rivelano come debolezze reddituali e scadente qualità del portafoglio crediti si riscontrano più frequentemente in organismi che, pur facenti parte di gruppi bancari, non dispongono di chiare linee strategiche, efficaci sistemi

di gestione dei rischi e, più in generale, di un sistema dei controlli interni adeguato all'operatività svolta.

4. Conclusioni

La prossima introduzione delle regole di “Basilea 2” comporterà la rilevazione e la misurazione di tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento a quelli operativi, assai rilevanti nel comparto del leasing.

Le regole del secondo pilastro stimoleranno gli intermediari ad affinare la capacità di autovalutazione dei rischi e di definizione delle conseguenti strategie aziendali.

La disciplina di mercato indurrà gli operatori a fornire al pubblico una rappresentazione più trasparente della propria situazione tecnica complessiva e, più in generale, del proprio posizionamento sul mercato. La possibilità di comparazione dei dati che ne deriva accrescerà l'efficienza del mercato medesimo.

L'approccio di Vigilanza, nell'applicazione delle nuove regole, sarà ispirato a principi di proporzionalità che consentiranno di tener conto della natura, dimensione e complessità dei singoli intermediari.

La Vigilanza è aperta al dialogo con l'industria del leasing per affrontare le eventuali difficoltà di attuazione della nuova normativa, analizzare insieme le tendenze evolutive del mercato e l'emergere di nuovi rischi. E' però compito e responsabilità degli operatori saper cogliere le opportunità e fronteggiare le sfide nel rispetto del principio generale della sana e prudente gestione.